

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto 01 agosto 2011, n. 151
(Gazz. Uff., 22 settembre 2011, n. 221)

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.¹

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;
- b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
- c) CTR: il Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

¹ Vedasi, per i primi indirizzi, la lettera circolare prot. n° 0013061 del 06/10/2011. N.d.R.

- modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) e f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- e) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
 - f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

4. L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

5. La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.²

7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.^{3, 4}

8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3.

Valutazione dei progetti

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4.

² Il c. 7 dell'art. 8 del D.L. 31/08/2013 n. 101 (convertito con L. 30/10/2013 n. 125) estende l'applicazione del presente DPR anche alle attività industriali a rischio di incidente rilevante, infatti esso riporta:

“A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.”

Successivamente il D. Lgs 334/99 è stato abrogato e sostituito dal D. Lgs 23/06/2015 n. 105. N.d.R.

³ Vedasi, per la modulistica temporanea, in attesa della pubblicazione del DM, la lettera circolare prot. n° 0013061 del 06/10/2011. N.d.R.

⁴ Vedasi, in adempimento a tale comma, il DM 07/08/2012. N.d.R.

Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertata.

Art. 5.

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

Art. 6.

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7.
Deroghe⁵

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Art. 8.
Nulla osta di fattibilità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Art. 9.
Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10.
Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11.
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'Allegato I, sono allegati:

- a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
- b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
- c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il

⁵ Vedasi, in merito a chiarimenti sulle procedure della deroga, la Nota prot. n° 3272 del 16/03/2016. N.d.R.

Ministro dell'economia e finanze. Per le nuove attività introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.^{6, 7.}

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni⁸ dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.⁹ (Comma così modificato dal c. 2-bis dall'art. 7 del DL 22/06/2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 07/08/2012 n. 134. N.d.R.)

5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

- a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
- b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;
- c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

⁶ Vedasi, per quali Amministrazioni dello Stato vale l'esenzione al pagamento prevista dall'art. 1 c. 2 della legge 26/07/1965, n° 966:

- la lettera circolare prot. n° P541/4118/1 sott. 44 del 01/04/1995;
- il chiarimento prot. n° P287/4118/1 sott. 44 del 04/04/2002;
- la nota prot. n° 6098 del 13/05/2016. N.d.R.

⁷ Vedasi, per la durata del servizio (espresso in ore) e per l'ultimo aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, rispettivamente il DM 04/05/1998 ed il DM 03/02/2006. N.d.R.

⁸ Tale termine è stato fissato al 7 ottobre 2017 dal c. 2 dell'art. 38 del D.L. 21/06/2013 n° 69 (come modificato dal c. 11-ter dall'art. 5 del D.L. 30/12/2016 n. 244 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27/02/2017 n. 19, alle condizioni di cui al comma 11-quater dello stesso articolo del D.L. che recita: "11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento."

Limitatamente ai rifugi alpini, tale termine è stato prorogato al **31/12/2021** dall'art. 9-bis del DL 25/07/2018, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla L. 21/09/2018, n.108 e dall'ultimo periodo della lettera i) del c. 1122 dell'art. 1 della Legge 27/12/2017, n° 205 modificata dal comma 4-octies dell'art. 2 del DL 31/12/2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/2021, n. 21.

Per le gallerie stradali esistenti, appartenenti o non appartenenti alla rete TEN, di lunghezza superiore a 500 m, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 55 del DL 24/01/2012, n. 1 (convertito con L. 24/03/2012, n. 27) e del comma 1 dell'art. 7 del DL 22/06/2012, n. 83 (convertito con L. 07/08/2012, n. 134), che di seguito si riportano:

- Art. 55, c. 1-bis del DL 24/01/2012, n. 1 (come convertito) "*1-bis. Per le attività di cui al numero 80 dell'Allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.*"
- Art. 7, c. 1 del DL 22/06/2012, n. 83 (come convertito) "*1. Per le attività di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato I del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.*"

il termine per la presentazione della SCIA di prevenzione incendi deve avvenire entro sei mesi dalla fine degli interventi di adeguamento; il completamento di tali interventi è fissato al 30/04/2019 dal c. 2 dell'art. 10 del D. Lgs 05/10/2006, n. 264. N.d.R.

⁹ Vedasi, in merito all'esenzione dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del presente decreto, qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, il c. 1 dell'art. 38 del DL 21/06/2013 n° 69. N.d.R.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 12.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
 - b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi;
 - d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
 - e) Articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
 - 1) comma 1: il secondo periodo;
 - 2) comma 2 : dalle parole: « a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attività medesime»;
 - 3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;
 - f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13.
Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE
E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI** ^{10, 11, 12, 13}

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C ¹⁴
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o combustibili con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h. ^{15, 16, 17, 18}			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o combustibili con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa. ¹⁹		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
	a) Compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		rivendite, depositi fino a 10 m ³	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m ³
	b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg

¹⁰ **N.B. Il presente DPR ha ridefinito le nuove attività per cui, nei chiarimenti prodotti prima di esso, le numerazioni attinenti le attività elencate nel DM 16/02/82, vanno ricondotte alle nuove, coi nuovi limiti, tramite la tabella di equiparazione allegata al DPR stesso. N.d.R.**

¹¹ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed alle normative di prevenzione incendi da applicarsi nell'ambito di comunità religiose, la circolare n° 14, prot. n° 11501/4143 del 28/05/1985. N.d.R.

¹² Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo, il chiarimento prot. n° P78/4101 sott. 106/33 del 25/01/1999. N.d.R.

¹³ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle discariche all'aperto di rifiuti solidi urbani, il chiarimento prot. n° P974/4101 sott. 106/50 del 25/09/2001. N.d.R.

¹⁴ Vedasi, in merito alle procedure relative alla variazione di titolarità del Certificato di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P350/4101 sott. 106.16 del 27/03/2001. N.d.R.

¹⁵ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili, il punto 1) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

¹⁶ Vedasi, in merito a quali attività considerare soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nel caso di impianto di produzione ed utilizzazione di biogas, il chiarimento prot. n° P1565-032101 01 4107 014 003 del 12/12/2008. N.d.R.

¹⁷ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi della rete di adduzione gas, qualora di portata > 50 Nm³/h, a servizio di impianti termici ricadenti al punto 91 del presente decreto, il chiarimento prot. n° 0010828-362/032101.01.4183.010.0B7- 032101.01.4122.046A del 13/07/2010. N.d.R.

¹⁸ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi utilizzanti ammoniaca anidra, il chiarimento prot. n° 5289 del 23/04/2014. N.d.R.

¹⁹ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili, il punto 1) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: ²⁰			
	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		fino a 2 m ³	oltre i 2 m ³
4	b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³ . ^{21, 22}	- Depositi di GPL fino a 5 m ³	- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³ - Depositi di GPL da 5 m ³ fino a 13 m ³	- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³ - Depositi di GPL oltre i 13 m ³
5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³ :		fino a 10 m ³	oltre i 10 m ³
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	
7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624			Tutti
8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		tutti	
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m ³		fino a 50 m ³	oltre 50 m ³
11	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m ³ .		fino a 100 m ³	oltre 100 m ³
12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³ . ^{23, 24, 25}	liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli	liquidi infiammabili e/o combustibili

²⁰ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi utilizzanti ammoniaca anidra, il chiarimento prot. n° 5289 del 23/04/2014. N.d.R.

²¹ Vedasi, sul come calcolare il numero di attività 4/B e 91, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P846/4134 sott. 58 del 17/07/2001. N.d.R.

²² Vedasi, in merito all'esclusione dall'assoggettabilità dei depositi di gpl fino a 6 m³ a servizio di imprenditori agricoli, il chiarimento prot. n° 11350 del 24/07/2019. N.d.R.

²³ Vedasi, in merito all'assoggettabilità dei serbatoi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 kW:

- il chiarimento prot. n° P2048/4188 sott 4 del 19/10/1994;
- il chiarimento prot. n° 11358 del 24/07/2019. N.d.R.

		°C ^{26,27, 28} per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 9 m ³ . ^{29, 30, 31, 32}	diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 50 m ³ , ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)	e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m ³
13	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi.			

²⁴ Vedasi, in merito a se considerare il serbatoio di gasolio a servizio di centrali termiche come parte integrante dello stesso ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° 8820 del 20/06/2013. N.d.R.

²⁵ Vedasi, in merito all'esenzione all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva fino a 6 m³, anche muniti di erogatore, in aziende agricole, il DL 24/06/2014, n° 91 (convertito con L. 11/08/2014, n°116). N.d.R.

²⁶ Vedasi, per i contenitori-distributori rimovibili per autotrazione, la possibilità di considerare in categoria C i liquidi infiammabili-combustibili con temperatura di infiammabilità < 65 °C, la Nota prot. n° 17382 del 27/12/2013. N.d.R.

²⁷ Vedasi in merito alla possibilità di considerare in categoria C i liquidi infiammabili-combustibili con temperatura di infiammabilità < 65 °C, come previsto dalla nota prot. n° 17382 del 27/12/2013 per i contenitori-distributori rimovibili, la Nota prot. n° 4093 del 28/03/2014 (uguale alla Nota prot. n° 6178 del 08/05/2014). N.d.R.

²⁸ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione presso centrali idroelettriche, il chiarimento prot. n° 5289 del 23/04/2014. N.d.R.

²⁹ Vedasi, per l'assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco di contenitori-distributori di carburante mobili:

- il telegramma ministeriale prot. n° P4113/170 n° 6100 dell'11/04/1990;
- il chiarimento prot. n° 0002641 - 146/032101.01.4113.170B del 25/02/2011 (per mezzi presso aziende agricole per il rifornimento di macchine in uso fuori dalle stesse). N.d.R.

³⁰ Vedasi, per l'estensione di impiego dei contenitori-distributori mobili in attività non previste nel DM 19/03/1990:

- la lettera circolare prot. n° P322/4113 sott. 170 del 09/03/1998;
- il chiarimento prot. n° P1849/4113 sott. 170 del 05/10/1996;
- il chiarimento prot. n° P61/4113 sott. 170 del 04/06/2003. N.d.R.

³¹ Vedasi, per l'assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco di contenitori-distributori di carburante mobili presso aziende agricole;

- il chiarimento prot. n° P160/4113 sott. 170 del 17/08/2001 (per mezzi presso aziende agricole).
- il chiarimento prot. n° 0002641 - 146/032101.01.4113.170B del 25/02/2011 (per mezzi presso aziende agricole per il rifornimento di macchine in uso fuori dalle stesse). N.d.R.

³² Vedasi, in merito a quale attività assoggettare i contenitori-distributori di carburante mobili o rimovibili:

- il chiarimento prot. n° P1202-P1324/4113 sott. 170/B(BIS) del 31/03/2008;(Solo punti 2 e 3.)
- il chiarimento prot. n° P1445-032101 01 4113 170B b, 032101 01 4108 022 021 del 14/11/2008;
- il chiarimento prot. n° 6460 del 14/04/2010. N.d.R.

	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi ^{33, 34, 35, 36, 37, 38}	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C ^{39, 40, 41, 42, 43, 44,}	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri
	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) ^{45, 46}			tutti
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
15	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m ³	fino a 10 m ³	oltre 10 m ³ e fino a 50 m ³	oltre 50 m ³
16	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e			tutti

³³ Vedasi, per cosa intendere per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio o miscele per autotrazione, il punto 3) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

³⁴ Vedasi, in merito alle procedure da attuare in caso di: **a)** incremento di stoccaggio di carburanti; **b)** sostituzione di carburanti di categoria C con pari quantitativo di categoria A; **c)** installazione di nuovi erogatori; **d)** realizzazione di nuove strutture e locali a servizio dell'impianto, il chiarimento prot. n° P1362/4113 sott. 149 del 11/12/2001.N.d.R.

³⁵ Vedasi, in merito agli adempimenti amministrativi per l'eliminazione della benzina con piombo quale carburante per autotrazione, la lettera circolare prot. n° P1396/4113 sott. 87 del 18/12/2001. N.d.R.

³⁶ Vedasi, in merito alle procedure da attuare in caso di sostituzione di carburanti di categoria A con carburanti di categoria C, la lettera circolare prot. n° P1517/4113 sott. 87 del 26/11/2002. N.d.R.

³⁷ Vedasi, in merito a se considerare la temperatura di infiammabilità o la classificazione di cui al DM 31/07/34, per l'individuazione della categoria, B o C, dei distributori di carburanti liquidi di capacità geometrica fino a 9 mc, il chiarimento prot. n° 8820 del 20/06/2013. N.d.R.

³⁸ **Vedasi, in merito all'esenzione all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva fino a 6 m³, anche muniti di erogatore, in aziende agricole, il DL 24/06/2014, n° 91 (convertito con L. 11/08/2014, n°116). N.d.R.**

³⁹ Vedasi, per l'assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco di contenitori-distributori di carburante mobili presso aziende agricole;

- il chiarimento prot. n° P160/4113 sott. 170 del 17/08/2001 (per mezzi presso aziende agricole).
- il chiarimento prot. n° 0002641 - 146/032101.01.4113.170B del 25/02/2011 (per mezzi presso aziende agricole per il rifornimento di macchine in uso fuori dalle stesse). N.d.R.

⁴⁰ Vedasi, in merito a quale attività assoggettare i contenitori distributori rimovibili destinati al rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto di cui al DM 12/09/2003, il chiarimento prot. n° P382/4113 sott. 170/B(Bis) del 24/03/2004. N.d.R.

⁴¹ Vedasi, in merito all'assoggettabilità, quale att. 18, di un serbatoio interrato di gasolio agricolo, dotato di dispositivo di erogazione, con capacità < 25 mc ad uso di azienda svolgente attività di lavori agricoli meccanizzati conto terzi, il chiarimento prot. n° P24/4113 sott. 149 del 03/07/2007. N.d.R.

⁴² Vedasi, in merito a quale attività assoggettare i contenitori-distributori di carburante mobili o rimovibili:

- il chiarimento prot. n° P1202-P1324/4113 sott. 170/B(BIS) del 31/03/2008;(Solo punti 2 e 3.)
- il chiarimento prot. n° P1445-032101 01 4113 170B b, 032101 01 4108 022 021 del 14/11/2008;
- il chiarimento prot. n° 6460 del 14/04/2010.N.d.R.

⁴³ Vedasi, per i contenitori-distributori rimovibili per autotrazione, la possibilità di considerare in categoria C i liquidi infiammabili-combustibili con temperatura di infiammabilità < 65 °C, la Nota prot. n° 17382 del 27/12/2013. N.d.R.

⁴⁴ Vedasi in merito alla possibilità di considerare in categoria C i liquidi infiammabili-combustibili con temperatura di infiammabilità < 65 °C, come previsto dalla nota prot. n° 17382 del 27/12/2013 per i contenitori-distributori rimovibili, la Nota prot. n° 4093 del 28/03/2014 (uguale alla Nota prot. n° 6178 del 08/05/2014). N.d.R.

⁴⁵ Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione, il DL 31/05/2010, n° 78. N.d.R.

⁴⁶ Vedasi, in merito alla assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli impianti di rifornimento privato di gas naturale a carica lenta e senza serbatoio di accumulo (VRA), il chiarimento prot. n° 12890 del 19/09/2013. N.d.R.

	raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³			
17	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. ^{47, 48}			tutti
18	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. ⁴⁹ Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” ⁵⁰	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.”
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici. ⁵¹			tutti
20	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi ⁵² , nitrato di piombo e perossidi inorganici			tutti
21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili			tutti
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			tutti
23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			tutti
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg			tutti

⁴⁷ Vedasi, a proposito dell'inclusione dei perossidi organici in tale punto, la circolare n° 17 M.I.S.A. (86), prot. n° 13435/4179, del 28/06/1986. N.d.R.

⁴⁸ Vedasi, merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di riserve settimanali di esplosivi ai sensi dell'art. 324 del D.P.R. 128/59 presso una cava, il chiarimento prot. n° 3332 del 17/03/2015. N.d.R.

⁴⁹ Vedasi, in merito alla possibilità di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale (TNS), quali att. 18 o 65 del presente allegato, il chiarimento prot. n° 7016 del 18/05/2012. N.d.R.

⁵⁰ Vedasi, in merito a quale classificazione di prodotti esplodenti fare riferimento col termine “libera vendita”, la Nota n° 6251 del 18/05/2016. N.d.R.

⁵¹ Vedasi, a proposito dell'inclusione dei perossidi organici in tale punto, la circolare n° 17 M.I.S.A. (86), prot. n° 13435/4179, del 28/06/1986. N.d.R.

⁵² Verosimilmente “alcalino-terrosi”. N.d.R.

25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg ⁵³			tutti
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			tutti
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. ⁵⁴			tutti
29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			tutti
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			tutti
31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			tutti
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazioni con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 50.000 kg			tutti
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg. ⁵⁵			tutti
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. ^{56, 57}		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		depositi fino a 20.000 kg	tutti
36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m ⁵⁸		fino a 500.000 kg	oltre 500.000 kg

⁵³ Vedasi, per il quantitativo minimo per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi:

- la circolare n° 88 del 19/07/1949;
- la lettera circolare prot. n° P223/4142 sott. 1 del 01/02/1997. N.d.R. (Comprende alcune misure antincendi)

⁵⁴ Vedasi, per cosa intendere per impianto di essiccazione ai fini dell'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il punto 4) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

⁵⁵ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi per stabilimenti con meno di 25 addetti e con materiale in deposito o lavorazione inferiore a 500 q.li, ma con deposito superiore a 50 q.li, il chiarimento prot. n° P682/4101 sott. 106/77 del 17/07/2003. N.d.R.

⁵⁶ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi per stabilimenti con meno di 25 addetti e con materiale in deposito o lavorazione inferiore a 500 q.li, ma con deposito superiore a 50 q.li, il chiarimento prot. n° P682/4101 sott. 106/77 del 17/07/2003. N.d.R.

⁵⁷ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli archivi, la lettera circolare n° 19917/4161 del 24/09/1985. N.d.R.

⁵⁸ Vedasi, a chiarimento di quando tale tipologie di deposito sono assoggettabili alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il punto 5) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali ⁵⁹ , tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg
39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti. ⁶⁰			tutti
40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg			tutti
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive. ⁶¹	fino a 25 persone presenti	oltre 25 e fino a 100 persone presenti	oltre 100 persone presenti
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²		fino a 2.000 m ²	oltre 2.000 m ²
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg ⁶²		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
48	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m ³ . ^{63, 64, 65, 66, 67}		Macchine elettriche	Centrali termoelettriche

⁵⁹ Vedasi, per l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di depositi per detenzione abiti e abbigliamento in genere, il chiarimento prot. n° 0017261 878/032101.01.4101.106.59 del 02/12/2010. N.d.R.

⁶⁰ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, chiarimento superato dalla definizione della nuova attività, il chiarimento prot. n° P767/4101 sott. 106/62 del 29/07/2003. N.d.R.

⁶¹ Vedasi, in merito al considerare oltre tale attività, anche l'att. 65, laddove sia prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100 unità, il chiarimento prot. n° P806/4109 sott. 44/C(5) del 26/05/2004. N.d.R.

⁶² Vedasi, a chiarimento di quando considerare, tale attività, assoggettabile alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il punto 6) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

⁶³ Vedasi, in merito alle procedure di prevenzione incendi per le macchine elettriche - trasformatori - comprese in CPI già rilasciati per l'att. 63 ex DM 16/02/82 - centrali termoelettriche -, il chiarimento prot. n° 5533 del 17/04/2012. N.d.R.

49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW. ^{68, 69}	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.		fino a 25 addetti Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	oltre 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti.
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m ² , ^{70, 71, 72}		a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di

⁶⁴ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei trasformatori elettrici isolati ad olio con quantitativi superiori a 1m³, presenti nelle sottostazioni elettriche dei parchi eolici, il chiarimento prot. n° 5831 del 20/04/2012. N.d.R.

⁶⁵ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³, in relazione al punto di infiammabilità del liquido isolante, il chiarimento prot. n° 5832 del 20/04/2012. N.d.R.

⁶⁶ Vedasi, in merito 1) all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³, in relazione al punto di infiammabilità del liquido isolante; 2) sul come computare la capacità, per singola macchina o per numero complessivo delle macchine presenti nello stesso ambiente, ai fini dell'individuazione della categoria di assoggettamento, il chiarimento prot. n° 7473 del 30/05/2012. N.d.R.

⁶⁷ Vedasi, in merito all'individuazione del numero di macchine elettriche poste all'aperto, all'interno di un'area elettrica chiusa recintata, per la determinazione del versamento dei diritti di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° 5865 del 22/04/2021. N.d.R.

⁶⁸ Vedasi, in merito a quale criterio adottare per determinare il valore della potenza complessiva per l'assoggettabilità, il chiarimento prot. n° 11358 del 24/07/2019. N.d.R.

⁶⁹ Vedasi, in merito all'assoggettabilità dei serbatoi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 kW:

- il chiarimento prot. n° P2048/4188 sott 4 del 19/10/1994;
- il chiarimento prot. n° 11358 del 24/07/2019. N.d.R.

⁷⁰ Vedasi, per cosa intendere per "veicolo o macchina a combustione interna", il punto 7) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

⁷¹ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle officine per la riparazione di natanti ed aeromobili, il chiarimento prot. n° P27/4108 sott. 22(21) del 01/02/2000.

⁷² Vedasi, in merito all'assoggettabilità di attività di gommista, il chiarimento prot. n° 3043 del 12/03/2015. N.d.R.

			2.000 m ²	aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m ²
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti. ^{73, 74}		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m ²		fino a 5.000 m ²	oltre 5.000 m ²
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
57	Cementifici con oltre 25 addetti			tutti
58*	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860). ⁷⁵ (Adesso art. 50 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860. N.d.R.)		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i (Adesso art. 52 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101. N.d.R.)	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs 230/95 s.m.i e art. 13 legge n. 1860/62 (Adesso art. 51 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860. N.d.R.)
59*	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente			tutti

⁷³ Vedasi, ai fini del pagamento dei corrispettivi dovuti al sensi della legge 966/1965 per l'attività di "Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti", ove non sia prevista la presenza di autoveicoli, il chiarimento prot. n° P967/4101 sott. 106/47 del 11/09/2000. N.d.R.

⁷⁴ Vedasi, in merito a quali dipendenti considerare come "addetti" per l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° 7392 del 30/05/2014. N.d.R.)

* Nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 12/08/2020, SO n. 29/L, è stato pubblicato il D.Lgs 31/07/2020, n. 101, che abroga e sostituisce il D.Lgs 17/03/1995, n. 230, per cui gli articoli di richiamo a quest'ultimo, per l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, vanno riferiti ai pertinenti articoli del D. L.gs 101/2020; tali ultimi articoli sono riportati in rosso nelle corrispondenti attività della tabella.

La pubblicazione del D. Lgs 31/07/2020, n. 101 ha comportato anche la modifica dei parametri di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi per cui è stata emanata la Nota prot. n. 12000 del 16/09/2020. N.d.R.

⁷⁵ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi:

- per l'uso terapeutico e/o diagnostico di macchine radiogene o sostanze radioattive:
 - il punto 8) della circolare n° 36 del 11/12/1985;
 - il punto 1) della circolare n° 42 MI.SA (86) 22, prot. n° 25750/4101, del 17/12/1986;
 - la circolare n° 1 MI.SA (89) 1, prot. n° 922/4101 del 20/01/1989;
 - il chiarimento prot. n° P303/4101 sott. 106/31 del 05/04/2002;
- per l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti emesse da apparecchiature mobili:
 - il chiarimento prot. n° 1697/028/S(55) del 23/07/1993;
 - il chiarimento prot. n° 3333 del 17/03/2015;
 - la Nota prot. n° 11973 del 05/10/2016;
- per la corrispondenza tra le attività derivate dal DPR 185/64 e quelle del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche: la lettera circolare prot. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004;
- in merito alla possibilità di rilascio di C.P.I. parziale, per sole attività gammagrafiche e radiografiche non continuative nell'area di pertinenza: il chiarimento prot. n° 646 032101.01.4101.7282.001 del 13/03/2009. N.d.R.

	della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) ⁷⁶ (Adesso art. 43 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 essendo stato abrogato l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i. N.d.R.)			
60*	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi in corso di spedizione. ⁷⁷ (Adesso artt. 59 e 95 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 con esclusione dei depositi in corso di spedizione. N.d.R.)			tutti
61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860] ⁷⁸ (Rimane invariato anche con l'entrata in vigore del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101. N.d.R.)			tutti
62	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. ⁷⁹ (Adesso artt. 76 e 94 del D.Lgs 31/07/2020, n. 101. N.d.R.)			tutti
63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.		fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso		fino a 200 persone	oltre 200 persone

⁷⁶ Vedasi, per la corrispondenza tra le attività derivate dal DPR 185/64 e quelle del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche, la lettera circolare prot. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004. N.d.R.

* Nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 12/08/2020, SO n. 29/L, è stato pubblicato il D.Lgs 31/07/2020, n. 101, che abroga e sostituisce il D.Lgs 17/03/1995, n. 230, per cui gli articoli di richiamo a quest'ultimo, per l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, vanno riferiti ai pertinenti articoli del D. L.gs 101/2020; tali ultimi articoli sono riportati in rosso nelle corrispondenti attività della tabella.

La pubblicazione del D. Lgs 31/07/2020, n. 101 ha comportato anche la modifica dei parametri di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi per cui è stata emanata la Nota prot. n. 12000 del 16/09/2020. N.d.R.

⁷⁷ Vedasi, per la corrispondenza tra le attività derivate dal DPR 185/64 e quelle del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche, la lettera circolare prot. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004. N.d.R.

⁷⁸ Vedasi, per la corrispondenza tra le attività derivate dal DPR 185/64 e quelle del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche, la lettera circolare prot. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004. N.d.R.

⁷⁹ Vedasi, per la corrispondenza tra le attività derivate dal DPR 185/64 e quelle del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche, la lettera circolare prot. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004. N.d.R.

	superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee ⁸⁰ , di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. ^{81, 82, 83, 84, 85, 86, 87}			
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati ⁸⁸ , villaggi turistici**, alloggi agriturismo, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; ^{89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96}	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria	oltre 100 posti letto

⁸⁰ Vedasi, in merito alla definizione di manifestazione temporanea, il chiarimento prot. n° 5918 del 19/05/2015. N.d.R.

⁸¹ Vedasi, in merito a cosa intendersi per spettacoli e/o trattenimenti, il punto 4. della circolare n° 52, prot. n° 30431/4101 del 20/11/1982. N.d.R.

⁸² Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi:

- di ristoranti, bar e simili, il punto 9) della circolare n° 36 del 11/12/1985;
- a) delle "case da gioco", b) delle sale consiliari, c) degli edifici destinati al culto; rispettivamente il punto 2), il punto 3) il punto 8) della circolare n° 42 MI.SA (86) 22, prot. n° 25750/4101 del 17/12/1986;
- delle sale giochi fisse, la circolare n° 22 MI.SA (92) 12, prot. n° 22110/4109, del 14/12/1992;
- dei locali adibiti a "bowling" il chiarimento prot. n° P908/4109 sott. 44/c del 11/08/1999;
- delle sale "Bingo", la lettera circolare prot. n° P47/4109 sott. 44/C.7 del 11/01/2001;
- dei circoli privati ove si svolgono trattenimenti danzanti, il chiarimento prot. n° P89/4109 sott. 44/C.2 del 01/02/2001;
- di piscine senza spettatori, il chiarimento prot. n° 03/03/2003, n° P104/4139 sott. 4;
- di attività politiche, comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc., vedasi il chiarimento prot. n° P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21/06/2004;
- dei fabbricati ad uso acquari quale att. 83, il chiarimento prot. n° 0009518-931/032101.01.4101.72B2.001 del 08/07/2011;
- delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale (TNS), quali att. 18 o 65 del presente allegato, il chiarimento prot. n° 7016 del 18/05/2012;
- delle agenzie di scommesse:
 - il chiarimento prot. n° 6244 del 10/05/2013;
 - per il caso di posizionamento di slot-machines in esse, il chiarimento prot. n° 6245 del 10/05/2013;
- dei "parchi avventura", il chiarimento prot. n° 717 del 18/01/2018. N.d.R.

⁸³ Vedasi, in merito ai rapporti di prevenzione incendi con le attività soggette ai controlli delle Commissioni sui Locali di Pubblico Spettacolo:

- la circolare n° 15 del 13/07/1988;
- il chiarimento prot. n° P07/4109 sott. 37 del 28/01/1999. N.d.R.

⁸⁴ Vedasi, in merito al considerare l'att. 51 anche att. 83 laddove sia prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100 unità, il chiarimento prot. n° P806/4109 sott. 44/C(5) del 26/05/2004. N.d.R.

⁸⁵ Vedasi, in merito all'esonero della richiesta di parere di conformità di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/98 per le attività temporanee, il chiarimento prot. n° P630/4109 sott. 53 del 05/11/2007. N.d.R.

⁸⁶ Vedasi, in merito all'obbligatorietà del rilascio del CPI per attività di spettacolo viaggiante di tipo temporaneo:

- a carattere stagionale, il chiarimento prot. n° P1340/4109 sott. 53 del 26/01/2007;
- a carattere occasionale o stagionale, il chiarimento prot. n° P1231/4109 sott. 29 del 05/02/2008. N.d.R.

⁸⁷ Vedasi, per i titoli abilitativi obbligatori per l'esercizio di intrattenimenti danzanti nei casi in cui nel locale interessato non vengano superate le 199 unità di presenze, e/o nel caso in cui gli intrattenimenti stessi siano di carattere occasionale o stagionale, il chiarimento prot. n° P490/4109 sott. 37 del 03/07/2008. N.d.R.

⁸⁸ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi ed alla normativa da utilizzare per gli studentati, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il chiarimento prot. n° 11106 del 02/08/2013. N.d.R.

** Vedasi, in merito a come intendere l'assoggettabilità dei villaggi turistici essendo riportati sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico - ricettive nell'aria aperta, il primo chiarimento della Nota prot. n° 4756 del 09/04/2013. N.d.R.

⁸⁹ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, il chiarimento prot. n° P2661/4122/1 sott. 3 del 16/01/1997. N.d.R.

⁹⁰ Vedasi, in merito alle modalità di determinazione della capacità ricettiva complessiva di un edificio con destinazione mista adibito ad attività turistico alberghiera, il chiarimento prot. n° P361/4122/1 sott. 3 del 17/07/2002. N.d.R.

⁹¹ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle residenze turistico-alberghiere, qualora situate in edifici con altezza in gronda superiore a 24 metri, il chiarimento prot. n° P360/4122/1 sott. 3 del 17/07/2002. N.d.R.

⁹² Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle comunità religiose (residenze religiose), il chiarimento prot. n° P343/4101 sott. 106/53 del 26/03/2003. N.d.R.

	Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici**, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.		aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; ^{97, 98, 99, 100, 101, 102} Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; ¹⁰³ Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ² ¹⁰⁴	fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m ²	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m ²	oltre 100 posti letto
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. ^{105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115}	fino a 600 m ²	oltre 600 e fino a 1.500 m ²	Oltre 1.500 m ²

⁹³ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei seminari, il chiarimento prot. n° P1177/4122/1 sott. 3 del 30/12/2003. N.d.R.

⁹⁴ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli asili nido, il chiarimento prot. n° P144/4122 sott. 32 del 24/03/2004. N.d.R.

⁹⁵ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di una residenza ospitante delle Comunità Educative, il chiarimento prot. n° P369-032101.01.4122 del 27/02/2009. N.d.R.

⁹⁶ Vedasi, in merito all'eventuale obbligo di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi e/o alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, delle sale di alberghi destinate a riunioni varie, il chiarimento prot. n° 5915 del 19/05/2015. N.d.R.

⁹⁷ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle residenze turistico-alberghiere, le case e appartamenti per vacanze, le caserme e le case di reclusione, il punto 10) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

⁹⁸ Vedasi, per l'inclusione, quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, delle università e degli istituti di istruzione universitaria, il chiarimento prot. n° P285/4122 sott. 32 del 07/04/2000. N.d.R.

⁹⁹ Vedasi, in merito a quale sia l'Ente obbligato a richiedere il rilascio del C.P.I. per edifici adibiti a scuole pubbliche, il chiarimento prot. n° P902/4122 sott. 32 del 14/08/2000. N.d.R.

¹⁰⁰ Vedasi, in merito alla possibilità di esenzione del pagamento dei servizi di prevenzione incendi, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965 per le Amministrazioni dello Stato, per le università e gli istituti di istruzione universitaria, il chiarimento prot. n° P287/4118/1 sott. 44 del 04/04/2002. N.d.R.

¹⁰¹ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei seminari, il chiarimento prot. n° P1177/4122/1 sott. 3 del 30/12/2003. N.d.R.

¹⁰² Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle scuole di catechismo, il chiarimento prot. n° 12513 del 13/09/2013. N.d.R.

¹⁰³ Vedasi, in merito alle possibilità di rilascio di CPI ad una porzione di ospedale, il chiarimento prot. n° P2278/4122 sott. 46 del 03/12/1997. N.d.R.

¹⁰⁴ Vedasi, in merito:

- all'assoggettabilità delle aree adibite a prestazioni specialistiche in strutture RSA in relazione ai posti letto ed alla superficie il chiarimento prot. n° 706 del 23/01/2014;
- a come individuare correttamente la superficie complessiva destinata alle strutture sanitarie, come definite al p. 1.2 dell'allegato al DM 18/09/2002, pure ad uso promiscuo, anche ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° 11011 del 12/09/2014. N.d.R.

¹⁰⁵ Vedasi, in merito al rientro al presente punto di musei, gallerie e simili, aperti al pubblico, quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m², il punto 11) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

¹⁰⁶ Vedasi, in merito a quali attività assoggettare, per le visite ed i controlli di prevenzione incendi, i negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento e di librerie, il punto 12) della circolare n° 42 M.I.S.A. (86) 22, prot. n° 25750/4101 del 17/12/1986. N.d.R.

¹⁰⁷ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle rivendite di tabacchi e generi per il fumo con superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 m², la lettera circolare prot. n° 6393/4142 del 17/04/1991. N.d.R.

	Sono escluse le manifestazioni temporanee ¹¹⁶ , di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.			
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg ¹¹⁷ , 118, 119		fino a 3.000 m ²	oltre 3.000 m ²
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. ¹²⁰	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. ¹²¹			tutti
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. ¹²²		fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m ²	oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m ²

¹⁰⁸ Vedasi, in merito alla durata del CPI di complessi edilizi utilizzati come supermercati alimentari od attività commerciali in genere, comprendenti al loro interno più attività soggette al controllo dei VV.F., il chiarimento prot. n° P2170/4147 sott. 4, del 12/12/1995. N.d.R.

¹⁰⁹ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli autosaloni con superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 m², il chiarimento prot. n° P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997. N.d.R.

¹¹⁰ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti, il chiarimento prot. n° P1315/4147 sott. 4 del 10/01/2001. N.d.R.

¹¹¹ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di laboratori di riparazione di elettrodomestici, il chiarimento prot. n° P320/4147 sott. 4 del 22/05/2003. N.d.R.

¹¹² Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle serre florovivaistiche, il chiarimento prot. n° 0003111 032101 01 4147 005 del 07/03/2011. N.d.R.

¹¹³ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei fabbricati ad uso acquari quale att. 87, il chiarimento prot. n°0009518-931/032101.01.4101.72B2.001 del 08/07/2011.

¹¹⁴ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei bar e dei ristoranti, quale punto 69 dell'allegato I al DPR 151/2011, il chiarimento prot. n. 0017072-854/032101.01.4101.106.34 del 28/12/2011. N.d.R.

¹¹⁵ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi ed alla normativa da utilizzare per le esposizioni ed i musei allestiti in edifici non pregevoli per arte o storia e a quale normativa fare riferimento, il chiarimento prot. n° 10472 del 22/07/2013. N.d.R.

¹¹⁶ Vedasi, in merito alla definizione di manifestazione temporanea, il chiarimento prot. n° 5918 del 19/05/2015. N.d.R.

¹¹⁷ Vedasi, in merito a quale attività individuare quale soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi i ricoveri di autoveicoli, privi di carburante, in appositi locali di superficie lorda superiore a 1000 m², il punto 4) al chiarimento prot. n° P267/4108 sott. 22/11 del 26/02/1997. N.d.R.

¹¹⁸ Vedasi, in merito al considerare rientranti in tale punto le zone di stagionatura delle carni già lavorate, che avviene in apposite celle frigo, il quesito 2) del chiarimento prot. n° P1256/4134 sott. 58 del 16/11/2001. N.d.R.

¹¹⁹ Vedasi, in merito al considerare rientranti in tale punto gli impianti di preselezione e riduzione volumetrica di rifiuti solidi urbani se i depositi vengono svolti all'interno di capannoni, il chiarimento prot. n° P980/4101 sott. 106/50 del 28/08/2002. N.d.R.

¹²⁰ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'azienda con oltre 300 persone presenti distribuite su due palazzine separate ed isolate, ai fini antincendio, dove però ogni singola palazzina ne conta meno di 300, il chiarimento prot. n. 7090 del 22/05/2013. N.d.R.

¹²¹ Vedasi, in merito alle condizioni di assoggettabilità degli edifici sottoposti a tutela in relazione alla loro destinazione d'uso, il secondo chiarimento della Nota prot. n° 4756 del 09/04/2013. N.d.R.

¹²² Vedasi, in merito a come intendere assoggettate ai controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie o industriali del presente punto, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto, il terzo chiarimento della Nota prot. n° 4756 del 09/04/2013. N.d.R.

74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. ^{123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132}	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ¹³³ , ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ² . ^{134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142}	Autorimesse fino a 1.000 m ²	Autorimesse oltre 1.000 m ² e fino a 3.000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e	Autorimesse oltre 3000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre

¹²³ Vedasi, in merito al rilasciare, per gli edifici civili con altezza in gronda > 24 m comprensivi di altre attività soggette a controllo, centrali termiche, autorimesse, differenti CPI per ogni singola attività, i commi. 2, 3 e 4 del punto 2.b), della circolare n° 25/MI.SA (82) 9 prot. n° 14314/3403 del 02/06/1982. N.d.R.

¹²⁴ Vedasi, in merito a cosa intendersi per "Impianto per la produzione di calore", il punto 5. della circolare n° 52, prot. n° 30431/4101 del 20/11/1982. N.d.R.

¹²⁵ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli impianti di produzione di calore a servizio di ristoranti bar e simili, il punto 9) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

¹²⁶ Vedasi, in merito a considerazioni circa la trasformazione del tipo di combustibile di alimentazione ed alla sostituzione del generatore di calore, il punto 13) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

¹²⁷ Vedasi, in merito al non considerare la potenza complessiva di più bruciatori installati all'esterno dell'edificio servito, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi:

- il chiarimento prot. n° P377/4134 sott. 58 del 09/03/1999;
- il chiarimento prot. n° P1082/4134 sott. 53 del 30/04/2002. N.d.R.

¹²⁸ Vedasi, in merito a quale debba essere la potenzialità degli impianti termici da considerare ai fini del controllo dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P506/4134 sott. 58 del 19/04/2001. N.d.R.

¹²⁹ Vedasi, sul come calcolare il numero di attività 4/B e 91, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P846/4134 sott. 58 del 17/07/2001. N.d.R.

¹³⁰ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di centrali termiche > a 165 kW, funzionanti a gasolio o a metano, di tipo mobile, il chiarimento prot. n° P1226/4134 sott. 58 del 19/10/2004. N.d.R.

¹³¹ Vedasi, in merito al come conteggiare la potenza complessiva di più apparecchi, seppure non a servizio di un impianto unico, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° 0010828-362/032101.01.4183.010.0B7- 032101.01.4122.046A del 13/07/2010. N.d.R.

¹³² Vedasi, in merito a se considerare il serbatoio di gasolio a servizio di centrali termiche come parte integrante dello stesso ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° 8820 del 20/06/2013. N.d.R.

¹³³ Vedasi, in merito ai requisiti per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di rimesse per natanti ed alla sua norma di riferimento, il chiarimento prot. n° P115/4146 sott. 35/B del 12/02/2001. N.d.R.

¹³⁴ Vedasi, in merito al rilasciare, per gli edifici civili con altezza in gronda > 24 m comprensivi di altre attività soggette a controllo, centrali termiche, autorimesse, differenti CPI per ogni singola attività, i commi. 2, 3 e 4 del punto 2.b), della circolare n° 25/MI.SA (82) 9 prot. n° 14314/3403 del 02/06/1982. N.d.R.

¹³⁵ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di autorimesse miste o isolate (a box affacciate su spazio a cielo libero) e di parcheggi all'aperto o su terrazze, il chiarimento prot. n° 15620/4108 sott. 22 del 03/11/1986. N.d.R.

¹³⁶ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle autorimesse a box affacciate su spazio a cielo libero, anche con numero di box superiore a nove, individuate al punto 2.3 del D.M. 01/02/1986, la lettera circolare prot. n° 1800/4108 sott. 1 del 01/02/1988. N.d.R.

¹³⁷ Vedasi, in merito a quale attività individuare quale soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi i ricoveri di autoveicoli, privi di carburante, in appositi locali di superficie lorda superiore a 1000 m², il punto 4) al chiarimento prot. n° P267/4108 sott. 22/11 del 26/02/1997. N.d.R.

¹³⁸ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle officine per la riparazione di natanti ed aeromobili, il chiarimento prot. n° P27/4108 sott. 22(21) del 01/02/2000. N.d.R.

¹³⁹ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, parcheggi all'aperto (su terrazze o su suoli privati), il chiarimento prot. n° P64/4108 sott. 22/85 del 18/01/2002. N.d.R.

¹⁴⁰ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di attività di ricovero aeromobili ultraleggeri, il chiarimento prot. n° P600/4101 sott. 106.25 del 12/07/2002. N.d.R.

¹⁴¹ Vedasi, in merito alla possibilità di considerare come tre autorimesse singole un'autorimesse con corsello di manovra avente, in alcuni tratti, caratteristiche di spazio scoperto, il chiarimento prot. n° P491/4108 sott. 22/15 del 16/06/2008. N.d.R.

			fino a 1000 m ²	i 1000 m ² ; depositi di mezzi rotabili
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività simili con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m ^{143, 144, 145, 146, 147}	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie ^{148, 149} , stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			tutti
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²			tutti
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m ^{150, 151} e ferroviarie ¹⁵² superiori a 2000 m.	tutte		

¹⁴² Vedasi, in merito a come classificare due autorimesse su livelli differenti collegati da una rampa con caratteristiche di spazio scoperto, il chiarimento prot. n° 2262-032101 01 4108 022 008 del 18/02/2010. N.d.R.

¹⁴³ Vedasi, in merito al rilasciare, per gli edifici civili con altezza in gronda > 24 m comprensivi di altre attività soggette a controllo, centrali termiche, autorimesse, differenti CPI per ogni singola attività, i commi. 2, 3 e 4 del punto 2.b), della circolare n° 25/MI.SA (82) 9 prot. n° 14314/3403 del 02/06/1982. N.d.R.

¹⁴⁴ Vedasi, in merito quale altezza (“altezza in gronda” o “altezza ai fini antincendio”) considerare per l’assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di un edificio di civile abitazione, la lettera circolare prot. n° 6140/4122 del 28/03/1987. N.d.R.

¹⁴⁵ Vedasi, sui criteri per l’assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di un edificio di civile abitazione, il chiarimento prot. n° P924/4122 sott. 67 del 17/08/2001. N.d.R.

¹⁴⁶ Vedasi, per l’assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle residenze turistico-alberghiere, qualora situate in edifici con altezza in gronda superiore a 24 metri, il chiarimento prot. n° P360/4122/1 sott. 3 del 17/07/2002. N.d.R.

¹⁴⁷ Vedasi, sul come calcolare il numero di attività 94 e 95 per l’assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P1014/4122 sott. 67 del 26/09/2005. N.d.R.

¹⁴⁸ Vedasi, sull’esclusione delle ferrovie dall’obbligo di richiedere ai Vigili del Fuoco il controllo ai fini della prevenzione incendi alle attività di stretta pertinenza ferroviaria:

- la legge n° 191 del 26/04/1974;
- il chiarimento prot. n° P682/4101 sott. 106/27 del 22/06/1999. N.d.R.

¹⁴⁹ Vedasi, in merito a quale superficie conteggiare per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle stazioni ferroviarie:

- il chiarimento prot. n° 7844 del 07/06/2012;
- il chiarimento prot. n° 2663 del 23/02/2018. N.d.R.

¹⁵⁰ Vedasi, in merito all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle gallerie stradali di servizio, il chiarimento prot. n° 5832 del 20/04/2012. N.d.R.

¹⁵¹ Vedasi, in merito ai requisiti minimi di sicurezza ed alle condizioni di appartenenza all’ambito di applicazione previste all’allegato 2 del D. Lgs 05/10/2006 n° 264 in caso di gallerie stradali con fornic di differenza lunghezza, la nota prot. n. 5144 del 08/04/2021. N.d.R.

¹⁵² Vedasi, in merito all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle gallerie ferroviarie isolate a scartamento ridotto ad uso di personale tecnico, il chiarimento prot. n° 12015 del 10/10/2014. N.d.R.

**TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO
DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI**

N.	Attività del DM 16/02/1982 a cui la durata del servizio è correlata	ATTIVITÀ di cui al presente regolamento	NOTE
1	1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h 9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili 10 - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi. 11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h.	
2	2 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	
3	3 - Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:	
	a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc	a) Compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :	
	b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg - per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 0,75 kg:	
4	4 - Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:	
	a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :	
	b) disciolti o liquefatti: - per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc	b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	
5	5 - Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica	

	<p>complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc</p>	<p>complessiva superiore o uguale a 3 m³:</p>	
6	<p>6 - Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar</p>	<p>Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa</p>	
7	<p>96 - Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886</p>	<p>Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624</p>	
8	<p>97 - Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.</p>	<p>Oleodotti con diametro superiore a 100 mm</p>	
9	<p>8 - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti</p>	<p>Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.</p>	
10	<p>12 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 13 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc</p>	<p>Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m³</p>	
11	<p>14 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili</p>	<p>Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m³.</p>	
12	<p>15 - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato: - per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc. - per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc 16 - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: - per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc - per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc 17 - Depositi e/o rivendite di oli</p>	<p>Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³</p>	

	lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc		
13	7 - Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione 18 - Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.	
		a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	
		b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)	
14	21 - Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	
15	22 - Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacità da 0,2 a 10 mc - con capacità superiore a 10 mc.	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m ³	
16	23 - Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³	
17	24 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.	
18	25 - Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.	
19	26 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici	

20	27 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi ¹⁵³ , nitrato di piombo e perossidi inorganici	
21	28 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.	
22	29 - Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	
23	31 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	
24	32 - Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo 33 - Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg	
25	30 - Fabbriche e depositi di fiammiferi	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg	
26	34 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	
27	35 - Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
28	36 - Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
29	37 - Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	
30	38 - Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	
31	39 - Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500q.li 40 - Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg	
32	41 - Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazioni con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 50.000 kg	
33	42 - Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in	

¹⁵³ Verosimilmente "alcalino-terrosi". N.d.R.

	cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg	
34	43 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.	
35	44 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li 45 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	
36	46 - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: da 500 a 1.000 q.li; superiori a 1.000 q.li . (Testo modificato con D.M. 30.10.1986)	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	
37	47 - Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1.000 q.li superiori a 1.000 q.li	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	
38	48 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li . superiori a 1.000 q.li .	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	
39	49 - Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75 addetti oltre 75 addetti	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.	

40	50 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg	
41	51 - Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	
42	53 - Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²	
43	54 - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li 55 - Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 56 - Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg	
44	57 - Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li 58 - Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	
45	59 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	
46	60 - Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
47	61 - Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati 62 - Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.	
48	63 - Centrali termoelettriche.	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m ³	
49	64 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	
50	65 - Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche,	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili;	

	lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	
51	66 - Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli 67 - Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	
52	68 - Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli 69 - Cantieri navali con oltre cinque addetti 70 - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti 71 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	
53	72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la prima parte)	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m ² ;	
54	72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la seconda parte)	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.	
55	-----	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m ²	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del DM 16/02/82 : "Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li"
56	73 - Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	
57	74 - Cementifici.	Cementifici con oltre 25 addetti	
58	75 - Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).	

	del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) 76 - Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)		
59	77 - Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)	
60	78 - Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi in corso di spedizione.	
61	79 - Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]	
62	80 - Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: · impianti nucleari; · reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; · impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; · delle materie nucleari; · impianti per la separazione degli isotopi; · impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.	
63	81 - Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.	
64	82 - Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	
65	83 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni	

		temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	
66	84 - Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	
67	85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti.	
68	86 - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto.	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	
69	87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	
70	88 - Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg	
71	89 - Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.	
72	90 - Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.	
73	-----	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 89 del DM 16/02/82 : "Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti"

74	91 - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	
75	92 - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ² .	
76	93 - Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.	
77	94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	
78	-----	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del DM 16/02/82 : "Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi"
79	-----	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del DM 16/02/82 : "Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li"
80	-----	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del DM 16/02/82 : "Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi"